

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1139/AV2 DEL 25/07/2014**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO STIPENDIALE AL DIPENDENTE P.V. AI SENSI  
ART. 97 TU N. 3/57**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta avanzata dal dipendente P.V. (la cui identità è specificata in atti) di *restitutio in integrum* della differenza stipendiale non percepita durante il periodo di sospensione dal servizio, dal 3/11/2003 al 28/01/2004.
3. Liquidare all'interessato, ai sensi dell'art. 97 TU n. 3/57 e per tutto quanto esplicitato nel documento istruttorio cui si rimanda, **€ 23.149,87** a titolo di differenza stipendiale, risultante dal seguente calcolo:

novembre 2003		gg. 28
	<b>Dovuto novembre 2003</b>	<b>8.797,08</b>
Dicembre 2003		gg. 30
	<b>Dovuto dicembre 2003</b>	<b>9.425,44</b>
Tredicesima anno 2003		Mesi 2
	<b>Dovuto tredicesima 2003</b>	<b>1.545,80</b>
Gennaio 2004		gg. 28
	<b>Dovuto gennaio 2004</b>	<b>9.004,92</b>
Tredicesima anno 2004		Mesi 1
	<b>Dovuto tredicesima 2004</b>	<b>791,46</b>
<b>TOTALE DOVUTO</b>		<b>29.564,69</b>
<b>INDENNITA' CORRISPOSTA</b>		<b>6.414,82</b>
<b>DIFFERENZA DA CORRISPONDERE</b>		<b>23.149,87</b>

4. Liquidare allo stesso, ai sensi dell'art. 2, del DM 1/9/1998 le seguenti competenze:

**€ 2.189,45 per interessi legali**

**€ 1.725,30 per rivalutazione monetaria**

5. Dare atto che il costo complessivo di **€ 34.397,07 comprensivo di € 8.519,15 per oneri riflessi**, sarà imputato agli appositi conti del BEP 2014 dell'ASUR-sede secondaria AV2.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Dr. Giovanni Stroppa**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto, attestano che il costo complessivo di € **34.397,07 comprensivo di € 8.519,15 per oneri riflessi**, sarà imputato agli appositi conti del BEP 2014 dell'ASUR-sede secondaria AV2.

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE**

Con decisione n. 4/2003 del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Fabriano il dipendente P.V. (la cui identità è specificata in atti) veniva sospeso dal servizio, con decorrenza 3/11/2003, a seguito di provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona presso il Tribunale di Ancona, per le ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta, nell'ambito del procedimento penale n. 4943/00 RGNR.

Con determina n. 53/2004 del Direttore della Zona Territoriale n. 6 di Fabriano, il suddetto veniva riammesso in servizio con effetto dal 29/01/2004, non sussistendo più i presupposti della sospensione obbligatoria dal servizio, in seguito alla revoca della misura cautelare a suo carico da parte del Tribunale di Ancona – sezione GIP/GUP.

Per il periodo di sospensione, dal 3/11/2003 al 28/01/2004, al dipendente P.V. è stata corrisposta, ai sensi dell'allora vigente art. 30 comma 4 del CCNL 5/12/1996 Area Dirigenza Medico-Veterinaria, un'indennità pari al 50% della retribuzione spettante.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 3394 del 20/05/2010 ha dichiarato il proscioglimento dell'interessato in seguito a prescrizione del capo d'imputazione, turbativa d'asta, e ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste, per il reato di corruzione.

Nei confronti dell'interessato, per la fattispecie de quo, l'Amministrazione non ha mai avviato alcun procedimento disciplinare.

Nel 2010, nell'ambito del procedimento di responsabilità erariale aperto nei confronti del dipendente P.V. con riferimento agli illeciti penali di cui sopra, la Corte dei Conti ne ha archiviato la relativa istruttoria, non avendo il magistrato istruttore ravvisato nella fattispecie concreta e sulla base degli atti acquisiti, la presenza di tutti gli elementi necessari per incardinare il giudizio di responsabilità.

In esito, l'interessato ha avanzato richiesta di reintegro della retribuzione spettante, con riferimento al periodo di sospensione cautelare sofferto, in applicazione dell'art. 97 TU n.3/57.

L'art. 10 comma 8 del CCNL integrativo 6/5/2010 Area Dirigenza Medico-Veterinaria prevede: *“Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione”.*

D'altro canto, la sentenza della Corte di Cassazione, SU Penali n. 4187 del 30/10/2008 (depositata il 29/01/2009), che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2008, si è occupata della questione se il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. spetti anche in relazione al periodo di custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, sopra citata, l'art. 314 c.p.p. è

applicabile non solo nei casi di assoluzione dalle imputazioni, ma anche in quelli di proscioglimento per altra causa, non di merito.

Inoltre, la giurisprudenza è concorde nel ritenere la sentenza con la quale viene dichiarata la prescrizione come sentenza di proscioglimento, stante la chiara dizione della legge processuale che annovera la sentenza di declaratoria di estinzione del reato tra le sentenze di proscioglimento. La sezione I, capo II del c.p.p. stabilisce una tricotomia di sentenze: quelle di non doversi procedere (art. 529), quelle di assoluzione nel merito (art. 530) e quelle di declaratoria di prescrizione (art. 531); tutte rientranti nel *genus* di sentenze di proscioglimento.

E la sentenza sopra citata n. 4187 della Corte di Cassazione non fa altro che applicare il principio generale basato sulla qualificazione, come sentenza di proscioglimento, di quelle dichiarative della prescrizione anche in sede di appello o di giudizio per Cassazione, che la Corte Costituzionale ha voluto estendere anche all'ipotesi dell'indennizzo per ingiusta detenzione, stante gli effetti retroattivi della sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa.

Il diritto alla piena reintegrazione anche stipendiale per il periodo di custodia cautelare è stato sancito in modo specifico dalla giurisprudenza amministrativa, come per esempio nella sentenza della V sezione del CdS n. 4982 del 28/09/2007 che fa riferimento agli artt. 96 97 del TU sugli impiegati civili dello Stato, applicabili a qualsiasi tipo di rapporto di impiego, e non abrogati. L'Ente appellante, nel fatto in esame da parte del CdS, ha rilevato che in forza dell'art. 97 del TU n. 3/57 *la restitutio in integrum* spetterebbe al dipendente soltanto in caso di assoluzione con formula piena. Il CdS non accoglie tale tesi, sulla base degli approfondimenti della problematica da parte della giurisprudenza amministrativa, che nella sua più autorevole espressione (Ad. Plen. N. 4 del 2002) ha precisato i rapporti tra l'art. 96 e l'art. 97 citati. E' stato infatti affermato in tale pronuncia che le tesi secondo cui l'art. 97 recherebbe un'eccezione alla regola dell'art. 96, escludendo del tutto il diritto alla corresponsione degli arretrati non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare quando sia intervenuta una condanna in sede penale del dipendente, non persuade. Le due norme riguardano aspetti diversi del procedimento disciplinare, anche temporalmente. La prima presuppone la conclusione dello stesso e determina gli effetti del provvedimento finale sulla sospensione cautelare, la seconda regola invece il comportamento dell'Amministrazione in una fase anteriore al procedimento disciplinare quando intervenga una sentenza di proscioglimento pieno del dipendente. In tal caso è prevista la reintegrazione della posizione giuridica ed economica del dipendente per intero ovvero, quando la formula sia diversa e, a giudizio del Collegio, anche per il caso di condanna che non comporti destituzione di diritto, l'obbligo della attivazione del procedimento disciplinare.

In esito a tutto quanto premesso:

- stante la sentenza di assoluzione nei confronti dell'interessato perché il fatto non sussiste, in merito al reato di corruzione, passata in giudicato;
- atteso che a seguito del proscioglimento per prescrizione con riferimento al capo d'imputazione della turbativa d'asta, l'Amministrazione non ha mai avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato medesimo, non ravvisando elementi di responsabilità disciplinare;
- vista la pronuncia della corte dei conti, sopra citata, che ha archiviato il procedimento di responsabilità erariale;
- considerata la numerosa giurisprudenza civile e amministrativa, di cui solo alcune delle pronunce sono state riportate nel presente documento istruttorio, che enunciano principi di *jus receptum*;

- nonché in ragione dell'art. 97 TU n.3/57;  
 si ritiene di liquidare al dipendente P.V. la differenza stipendiale per il periodo di sospensione dal servizio, dal 3/11/2003 al 28/01/2004, pari ad € 23.149,87 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2" si propone l'adozione della seguente

### DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta avanzata dal dipendente P.V. (la cui identità è specificata in atti) di *restitutio in integrum* della differenza stipendiale non percepita durante il periodo di sospensione dal servizio, dal 3/11/2003 al 28/01/2004.
3. Liquidare all'interessato, ai sensi dell'art. 97 TU n. 3/57 e per tutto quanto esplicitato nel documento istruttorio cui si rimanda, **€ 23.149,87** a titolo di differenza stipendiale, risultante dal seguente calcolo:

novembre 2003		gg. 28
	<b>Dovuto novembre 2003</b>	<b>8.797,08</b>
Dicembre 2003		gg. 30
	<b>Dovuto dicembre 2003</b>	<b>9.425,44</b>
Tredicesima anno 2003		Mesi 2
	<b>Dovuto tredicesima 2003</b>	<b>1.545,80</b>
Gennaio 2004		gg. 28
	<b>Dovuto gennaio 2004</b>	<b>9.004,92</b>
Tredicesima anno 2004		Mesi 1
	<b>Dovuto tredicesima 2004</b>	<b>791,46</b>
<b>TOTALE DOVUTO</b>		<b>29.564,69</b>
<b>INDENNITA' CORRISPOSTA</b>		<b>6.414,82</b>
<b>DIFFERENZA DA CORRISPONDERE</b>		<b>23.149,87</b>

4. Liquidare allo stesso, ai sensi dell'art. 2, del DM 1/9/1998 le seguenti competenze:
  - € 2.189,45 per interessi legali**
  - € 1.725,30 per rivalutazione monetaria**
5. Dare atto che il costo complessivo di **€ 34.397,07 comprensivo di € 8.519,15 per oneri riflessi**, sarà imputato agli appositi conti del BEP 2014 dell'ASUR-sede secondaria AV2.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento  
U.O. Segreteria di Direzione  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente  
U.O. Gestione del Personale  
Dr.ssa Lorella Pietrella

**- ALLEGATI -**

**N.N.**